



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 13/09/2024

OGGETTO: A&C. Ambiente & Consulenze Srl - Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/90 del 02/04/2021 e ss.mm.ii. – Impianto IPPC ubicato nel Comune di Cepagatti – Istanza di modifica sostanziale – Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/1990, in forma simultanea ed in modalità sincrona.

- ❖ Titolarità: A&C. Ambiente & Consulenze Srl;
- ❖ P.IVA: 02337400697;
- ❖ Sede Legale ed operativa: Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE);
- ❖ Codice SGRB: IPPC-PE-001;

Con riferimento all'oggetto si richiama il seguente iter istruttorio:

- Giudizio CCR-VIA n. 4117 del 11/01/2024, favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA per la variante in argomento, con le seguenti indicazioni da approfondire in sede di A.I.A.:
 - *“il quadro riassuntivo delle emissioni sarà perfezionato con riferimento alla piena coerenza fra i valori limite dei metalli e delle polveri”;*
 - *“saranno puntualmente definiti i criteri gestionali di miscelazione dei rifiuti per ottimizzarne il recupero”.*
- Nota prot. 23.24 del 29/03/2024 e relativi allegati, acquisiti agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) con i prott. n. 0136146/24 e n. 0136151/24 del 29/03/2024 e prot. n. 0137702/24 del 02/04/2024, con la quale la A&C. Ambiente & Consulenze Srl ha trasmesso la documentazione necessaria al perfezionamento dell'istanza di variante sostanziale all'A.I.A. vigente, di cui alla nota del SGRB-dpc026 prot. 30680/24 del 25/01/2024, e segnatamente:
 - Giudizio CCRVIA n. 4117 del 11/01/2024;
 - Allegato B.1 – Planimetria generale (rev. 2024);

- Allegato B.2 – Flow-sheet dei processi di lavorazione (rev. 2024);
 - Allegato B.3 - Descrizione fasi e relazione tecnica (rev. 2024);
 - Allegato B.6 - Gruppi di miscelazione dei rifiuti (rev. 2024);
 - Allegato C.2 – G.1 - Aree stoccaggio (rev. 2024);
 - Allegato E.1 – Planimetria punti di emissione in atmosfera (rev. 2024);
 - Allegato E.4 - Quadro riassuntivo emissioni rettificato (rev. 2023);
 - ModulisticaAIA_Generale_ETD_ A&C (rev. 2024);
 - ModulisticaAIA_Schede IntegrativeRifiuti_ A&C (rev. 2024);
 - ModulisticaAIA_SNT A&C (rev. 2024);
- Nota del SGRB del 04/04/2024 prot. n. 0141229/24 di avvio del procedimento e convocazione CdS ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/1990, in forma simultanea ed in modalità sincrona;
- Nota ARTA prot. 15104/2024 del 22/04/2024, acquisita in atti in pari data con il prot. n. 167385/24, con la quale tra l'altro l'ARTA *“ritiene necessario un incontro tecnico con l'A.C. e la Ditta”* al fine di approfondire i seguenti aspetti:
- Modalità gestionali delle attività di R13/R12 (anche in considerazione dell'interpello relativo al quesito della Provincia di Vierbo);
 - Corretta definizione/sequenza delle operazioni ricomprese in R12.
- Nota del SGRB prot. n. 169595/24 del 23/04/2024 di convocazione tavolo tecnico per il giorno 02/05/2024;
- Nota prot. 37.24 del 08/05/2024, acquisita agli atti del SGRB in data 09/05/2024 con il prot. n. 189943/24, con la quale la A&C. Ambiente & Consulenze Srl ha richiesto di **prorogare di 40 giorni** il termine per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall'ARTA, fissato al 09/05/2024 nell'ambito della CdS in oggetto, in considerazione della complessità delle definizioni e dei chiarimenti richiesti;
- Nota del SGRB prot. n. 192570/24 del 10/05/2024 di *“comunicazione rettifica data trasmissione documentazione integrativa”*;
- Nota prot. 50.24 del 17/06/2024, acquisita agli atti del SGRB in pari data con il prot. n. 0249039/24, con la quale la A&C. Ambiente & Consulenze Srl ha richiesto di prorogare di ulteriori 15 giorni il termine per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall'ARTA, nell'ambito della CdS in oggetto, in considerazione della complessità delle definizioni e dei chiarimenti richiesti;
- Nota del SGRB prot. n. 255487/24 del 20/06/2024 di comunicazione di concessione di ulteriore proroga per la trasmissione della documentazione richiesta;
- Nota prot. 60.24 del 10/07/2024, acquisita agli atti del SGRB in data 11/07/2024 con il prot. n. 0287364/24, con la quale la A&C. Ambiente & Consulenze Srl ha richiesto di prorogare di ulteriori 15

giorni il termine per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall'ARTA, nell'ambito della CdS in oggetto, in considerazione della complessità delle definizioni e dei chiarimenti richiesti, con particolare riferimento alle relazioni e procedure operative da predisporre;

- Nota del SGRB prot. n. 310070/24 del 29/07/2024 di comunicazione di concessione di ulteriore proroga per la trasmissione della documentazione richiesta fino alla data del 31/07/2024;
- Documentazione integrativa trasmessa dalla A&C. Ambiente & Consulenze Srl con nota prot. 65.24 del 31/07/2024, acquisita agli atti del SGRB in data 01/08/2024 con il prot. n. 315474/24 e segnatamente:
 - Relazione illustrativa (rev. luglio 2024);
 - QRE aggiornato – (rev. luglio 2024).

RICHIAMATA:

- l'A.I.A. n. DPC026/90 del 02/04/2021 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del SGRB del 06/08/2024 prot. n.321690/24 di *“Indizione Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità sincrona, ai sensi dell’art.14 bis co.7 e 14-ter Legge 241/1990 s.m.i.”*, con la comunicazione del link per l’accesso alla Conferenza di Servizi fissata per il giorno 06/09/2024 alle ore 10:30 e nello specifico:

<https://meet.regione.abruzzo.it/riccardo.fagnano/L87QG2M7>

RICHIAMATA la nota prot. 0345909/24 del 04/09/2024 con la quale il SGRB ha comunicato, per improrogabili esigenze del Distretto ARTA di Chieti, il differimento della data della Conferenza, già fissata per il giorno 06/09/2024 al **giorno 13/09/2024 alle ore 10:30**;

DATO ATTO che la CdS sincrona si svolge in modalità telematica e i partecipanti alla CdS sono stati invitati ad intervenire con collegamento Skype for business attraverso invito del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche condiviso tramite i rispettivi indirizzi PEC, fornendo apposito link per l’accesso.

PRESENTI ALLA CONFERENZA:

- per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche: geol. Lorenzo Ballone (Responsabile ufficio Pianificazione e Programmi), arch. Cinzia Serpente (collaboratore), ing. Raffaella Evangelista (collaboratore esperto PNRR);
- per l’ARTA: ing. Angela Delli Paoli, ing. Sara D’Alessio;
- per la A&C. Ambiente & Consulenze Srl: Guido Sigismondi (Titolare), ing. Luca Giammattei (consulente Azienda), ing. Giuseppe De Cesare (consulente Azienda)
- ASL: dott. Porfilio Italo e dott. Mazzocca Riccardo

ASSENTI ALLA CONFERENZA:

- Comune di Cepagatti
- Provincia di Pescara
- A.C.A.:

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

alle ore 10:30 il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del SGRB apre la seduta dell'odierna Conferenza di Servizi, ricordando ai presenti l'oggetto della stessa:

- Modifica sostanziale all'AIA n. DPC026/90 del 02/04/2021 e ss.mm.ii..

La modifica in progetto, mantenendo inalterate le capacità istantanee e complessive già assentite, prevedeva inizialmente:

1. Introduzione di nuovi codici EER;
2. Esecuzione di alcune operazioni di gestione dei rifiuti tali da consentire la razionalizzazione ed ottimizzazione dei flussi di materiali da e per l'impianto, ovvero:
 - Attività di miscelazione di rifiuti pericolosi in deroga al divieto di cui all'art.187 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
 - Riduzione volumetrica (compattazione) di rifiuti non pericolosi (carta e cartone e film plastici), mediante pressa verticale;
 - Ulteriore riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi, mediante granulatore;
 - Introduzione di una nuova area di scarico rifiuti.

Nell'ambito del procedimento di VA, conclusosi con Giudizio CCR-VIA n°4117 del 11.01.2024, la ditta ha dichiarato di rinunciare formalmente all'installazione del granulatore eliminando altresì dal QRE proposto il punto di emissione ad esso associato (ENS1).

Quindi il responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del SGRB invita l'ARTA (Distretto di Chieti) a relazionare in merito alla documentazione trasmessa dall'azienda anche in relazione alle integrazioni/chiarimenti richiesti da ARTA con la nota prot. 15104/2024 del 22/04/2024, riscontrate dalla Ditta con la nota prot. 65.24 del 31/07/2024.

L'ing. Delli Paoli dell'ARTA – Distretto di Chieti- condivide con i presenti le conclusioni di cui al parere ARTA che sarà trasmesso via pec successivamente alla chiusura della CdS odierna.

Preliminarmente si evidenzia che ARTA ha eseguito presso l'impianto di che trattasi n. 2 ispezioni ordinarie (nel 2022/2023 e a marzo del 2024) al fine di verificare le prescrizioni di cui all'AIA vigente. Le verifiche hanno evidenziato che la Ditta ha realizzato tutto quanto dichiarato ad eccezione della realizzazione di una tettoia per la copertura delle aree di stoccaggio Ec4 ed Ec5, nonché Ec1 e Ec1 bis, come da prescrizione art. 6 dell'AIA vigente. In merito la Ditta ha comunicato a marzo 2024 che *“l'installazione delle stesse non è stata ad oggi ancora realizzata a causa di un iniziale ritardo dovuto al rilascio del titolo edilizio da parte del*

Comune di Cepagatti e, successivamente, alla difficoltà di reperire il materiale necessario, in conseguenza dei significativi incrementi dei costi determinati in seguito all'emergenza Covid. Si stima che la copertura sarà comunque ultimata entro i prossimi dodici mesi.”

Si chiede alla Ditta di confermare tale tempistica.

La Ditta conferma tale tempistica.

Per il resto si ribadisce che la Ditta debba migliorare la cartellonistica rendendola più evidente per distinguere ciò che deve essere inviato a recupero (R13) da ciò che è stoccato in D15.

Per quanto riguarda invece la miscelazione dei rifiuti liquidi non pericolosi, la ditta non si è ancora dotata di miscelatore come prescritto nell'autorizzazione e pertanto tale attività, anche se autorizzata, non viene ancora svolta.

Si ricorda che all'avvio delle attività di miscelazione liquidi dovrà essere data comunicazione all'A.C. e ad Arta dell'installazione del miscelatore.

In merito alle criticità evidenziate da Arta sulle modalità gestionali delle attività di R13/R12 nonché in considerazione dell'interpello relativo al quesito della Provincia di Viterbo e del relativo riscontro del MASE, si prende atto del riscontro dell'Azienda precisando che laddove si riscontrassero chiarimenti da parte del MASE la ditta dovrà aggiornare la propria modalità di gestione dei rifiuti.

Utilizzo e gestione delle aree:

Si richiama quando indicato dalla Circolare 1121/2019, come meglio evidenziato nella relazione Arta, specificando a titolo esemplificativo che:

- Nelle aree di deposito non è opportuno effettuare lavorazioni; laddove l'azienda abbia individuato un'unica area per effettuare lavorazioni e stoccaggio, la ditta dovrà suddividere le aree in sotto aree. La ditta dovrà quindi specificare le superfici e i quantitativi di rifiuti per ciascuna sotto area;
- Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso devono essere differenziate da quelle utilizzate per i rifiuti in uscita. Laddove l'azienda abbia individuato un'unica area per effettuare stoccaggio di rifiuti provenienti dall'esterno e di rifiuti prodotti dal trattamento, l'azienda dovrà suddividerle in sotto aree. L'azienda dovrà quindi specificare le superfici e i quantitativi di rifiuti per ciascuna sotto area;
- Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere separate da quelle per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi.

Potenzialità dell'impianto

L'azienda deve specificare la capacità massima giornaliera di trattamento suddivisa per:

- miscelazione D13/R12

- raggruppamento preliminare (D13/R12) ricondizionamento (D14/R12), riduzione volumetrica (D13/R12), separazione di fasi (D13/R12), accorpamento (D13/R12), cernita (D13/R12), compattazione (D13/R12), recupero imballaggi (R3/R4)
- stoccaggio (D15/R13) annuo (t/anno), di cui xxx t/anno di rifiuti pericolosi.

Tra le modifiche richieste la Ditta ha chiesto di inserire nuovi codici nell'elenco dei codici EER ammissibili all'impianto, anche di rifiuti pericolosi "*Solventi e Vernici*" dichiarando di non modificare la capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi già assentiti con il provvedimento di AIA vigente (DPC026/90 del 02/04/2021 e s.m.i.).

Si chiede alla ditta di specificare e distinguere le capacità istantanee per l'operazione R13 e per il D15 e per rifiuti pericolosi e non pericolosi come da tabella che segue:

Tipologia rifiuti	Operazione	Area	Potenzialità	Totale
RNP	R13			
RNP	D15			
RP	R13			
RP	D15			

In merito la Ditta ritiene che le operazioni intermedie non debbano essere considerate nel computo della potenzialità complessiva. Un limite restrittivo giornaliero sulle singole attività potrebbe creare un problema economico per l'Azienda.

Per quanto riguarda la durata e la modalità di stoccaggio si richiamano le indicazioni contenute nella Circolare 1121/2019 e segnatamente:

- La messa in riserva di rifiuti non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto;
- i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta.

Omologa e verifiche di conformità.

Le procedure di omologa devono consentire di identificare in modo chiaro:

- se il rifiuto è assoggettato al D. Lgs. 105/2015;

- per i rifiuti da destinare ad incenerimento o a smaltimento in discarica, il possesso delle caratteristiche ab origine per l'invio a tali destinazioni.

Accettazione dei rifiuti:

- In fase di verifica di conformità all'omologa, l'azienda deve analizzare i principali parametri (TOC, IRDP, concentrazione di metalli, ecc.) che, in fase di omologa, hanno contribuito a determinare la destinazione finale del rifiuto.
- Occorre altresì effettuare verifiche mirate ai fini della corretta classificazione come sostanza pericolosa ai sensi del D. Lgs. 105/2015.
- Si richiamano altresì le indicazioni della Circolare 1121/2019 par. 6.1.

Elenco dei rifiuti ammessi all'impianto.

Si chiede alla Ditta di indicare in un'unica tabella, per ciascun codice EER ammesso in impianto, le operazioni che la ditta intende eseguire su di essi, anche in funzione dello stato fisico; nel caso della miscelazione si dovrà indicare la classe di miscelazione e il destino della stessa (discarica, incenerimento o recupero) come meglio evidenziato nella relazione ARTA.

Per quanto riguarda il parco serbatoi fino agli adeguamenti impiantistici autorizzati nell'AIA vigente (realizzazione parco serbatoi) con le relative prescrizioni, sui rifiuti liquidi l'azienda non potrà effettuare l'accorpamento di rifiuti pericolosi con medesimo codice EER (previsto nei serbatoi S4, S5 e S6) e dei non pericolosi (previsto nei serbatoi S1, S2 e S3).

- L'azienda potrà effettuare solo il ricondizionamento D14 e l'accorpamento di fusti o contenitori di capacità $\leq 1 \text{ m}^3$ (con medesimo codice EER e, nel caso di rifiuti pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo (HP) nell'area travaso (area Ta).
- Analogamente sui rifiuti liquidi pericolosi l'attività R12 deve intendersi come semplice ricondizionamento/accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo.
- Anche per la miscelazione in deroga (gruppo 3P* dei rifiuti liquidi pericolosi) e non in deroga dei rifiuti liquidi (es. classe D di miscelazione), si precisa che la stessa non potrà essere svolta nelle more della realizzazione del parco serbatoi e comunque fino a quando l'azienda non definirà i dettagli di tali attività.

Miscelazione

Si dà lettura della relazione ARTA e delle relative proposte di prescrizione.

In particolare si chiede alla Ditta di:

- Indicare per ciascuna sottoclasse il destino finale della miscela.

- Dare la priorità al recupero di materia, in accordo con la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti: le miscele non devono pregiudicare la possibilità di recupero di frazioni di rifiuti per le quali sono già esistenti e comprovati idonei metodi di recupero di materia (metalli, carta, vetro, legno, ecc.);
- chiarire dove e come intende effettuare la miscelazione dei liquidi in deroga e non in deroga in quanto la stessa afferma di aver avviato solo l'attività di miscelazione dei rifiuti solidi;

Inoltre si sottolinea che dalla miscelazione di imballaggi classificati pericolosi e contaminati non può uscire una miscela con codice EER non pericoloso. Nel caso in cui la miscela comprenda almeno un rifiuto pericoloso, il codice EER della miscela dovrà essere pericoloso. Dalle operazioni di miscelazione, ciò che si ottiene è un rifiuto che conserva tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti miscelati.

Riduzione volumetrica

Per quanto concerne la riduzione volumetrica si chiede alla Ditta di precisare perché per il codice 191211 * esitante dalla triturazione e oggetto di successiva miscelazione, anche in deroga, non è inclusa nei codici per i quali si chiede la miscelazione (gruppi di miscelazione).

La Ditta dà la sua spiegazione ritenendo che il codice 191211 * sia un rifiuto prodotto per il quale non riteneva di doverlo inserire nella miscelazione in deroga poiché esitante da un processo di riduzione volumetrica. La Ditta precisa che provvederà a meglio chiarire tale circostanza con l'invio della documentazione integrativa da valutarsi nella prossima seduta di CdS.

Stato del sito

Nel Report 2023 la ditta ha trasmesso i rapporti di prova delle analisi delle acque sotterranee di tutti e 4 i piezometri PZ1, PZ2, SB e SC di Dicembre 2023. Tuttavia nel rapporto di ispezione trasmesso con nota Arta prot. n. 16376 del 11/04/2023 si richiedeva:

⇒ Per tutto quanto riportato in premessa, la ditta dovrà eseguire un monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza semestrale per un intero anno, sulla rete piezometrica che includa tutti e quattro i piezometri (PZ1, PZ2, SB e SC) e dovrà fornire per ciascun campionamento: ¶

- → Ricostruzione piezometrica utilizzando tutti e 4 i piezometri presenti in sito ¶
- → Indicazione della profondità di tutti i piezometri ¶
- → Indicazione della colonna d'acqua pre-spurgo (soggiacenza) ¶
- → Indicazione della colonna d'acqua post-spurgo ¶

Una volta acquisiti tali dati Arta si esprimerà su eventuali variazioni da apportare al PMeC ¶

Poiché non è stato realizzato quanto richiesto, si ribadisce la prescrizione.

La Ditta informa che a breve trasmetterà quanto richiesto avendo già tutti i dati necessari e rilevati dal 2023 ad oggi.

- Il QRE è correttamente aggiornato.

- Per quanto riguarda l'impatto odorigeno si richiede la procedura semplificata per la valutazione dell'impatto odorigeno.

Intervengono i dirigenti medici della ASL di Pescara.

1) Per quanto concerne le emissioni odorigene:

- tenuto conto che trattasi di un impianto esistente compreso nella Tab. 1 del campo di applicazione del Decreto Direttoriale del MASE nr. 309 del 28.06.2023 "impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno"
- considerato che vengono introdotti nuovi codici EER e si ravvisano potenziali modifiche peggiorative delle emissioni odorigene,

si concorda pienamente con ARTA sul fatto che la Ditta debba predisporre una procedura semplificata.

In riferimento all'impatto acustico, dalla documentazione agli atti, si prende atto che verrà inserita una piccola pressa verticale. Si rammenta il rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge 447/1995 art. 6 co. h), la LR 23/2007 e DGR 770/P del 2011.

A seguito della messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuata la verifica che dimostri il rispetto dei parametri dal punto di vista acustico.

In riferimento ai prodotti chimici utilizzati, si rammenta l'obbligo posto in capo al Titolare della Ditta di disporre di tutte le schede dati di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati durante le attività, aggiornate a quanto dettato dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006-REACH così come modificato dal Regolamento UE n. 2020/878* (*a tal fine può essere d'ausilio la Determinazione n. DPF010/125 del 21.12.2023 del Dipartimento Sanità) e n. 1272/2008 – CLP vigenti.

Infine si evidenzia che, in riferimento agli scarichi idrici, seppur è stato dichiarato che nulla è variato, si chiedono chiarimenti in merito su quale sia il corpo recettore in cui vengono scaricate le acque raccolte nella linea "acque bianche" comunale.

La ASL predisporrà un proprio parere con prescrizioni nella prossima seduta della CdS.

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del SGRB precisa in merito alla tematica degli scarichi che per le acque di seconda pioggia la Ditta oltre alla comunicazione al Comune deve presentare una comunicazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 31/2010.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, pertanto, prende atto delle richieste di chiarimenti/integrazioni esposte nel corso della presente seduta ed in particolare della necessità di acquisire:

- Una tabella rifiuti riassuntiva nella quale indicare, per ciascun codice EER ammesso in impianto, le operazioni che la ditta intende eseguire su di essi, anche in funzione dello stato fisico; nel caso della miscelazione si dovrà indicare la classe di miscelazione e il destino della stessa (discarica, incenerimento o recupero) come meglio evidenziato nella relazione ARTA;
- Planimetria rifiuti (con specifica aree);
- ETD (in relazione alle potenzialità come meglio evidenziato nella relazione ARTA);
- Classi di miscelazione (come meglio evidenziato nella relazione ARTA);
- Relazione semplificata impatto odorigeno;
- Revisione schede di sicurezza ai sensi del nuovo regolamento 878/2020.

Per le integrazioni sopra elencate la Ditta si impegna a fornire quanto richiesto entro i successivi 30 giorni dal ricevimento del presente Verbale.

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si sospende alle ore 14:20 dopo lettura e conferma da parte di tutti i presenti.

La conferma delle dichiarazioni contenute nel presente verbale sostituisce la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti alla riunione in data odierna.

Il presente verbale, costituito da n. dieci pagine verrà trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter istruttorio.